

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

(iscritto con PDG del 17.9.2010 al n. 116 del Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; iscritto al n.122 dell'elenco degli enti di formazione del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del d. lgs. n. 28/2010 aggiornato al d.lgs. 216/2024)

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di mediazione e conciliazione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito denominato "Organismo" o "ODM"), fissa i criteri per individuare il mediatore e stabilisce la procedura di conciliazione secondo i principi di legge.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/10 e ss.mm.ii., il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, che corrisponde all'oggetto dell'Organismo di mediazione e conciliazione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.
3. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

Art. 1 – Organi

1. Ai fini del funzionamento dell'organismo e dei procedimenti di mediazione da esso gestiti, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il/la Responsabile;
- d) il Responsabile per la formazione e per l'aggiornamento.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito denominato COA): uno tra Presidente e Vice presidente e due tra i consiglieri e le consigliere dell'Ordine.

Tutti i/le componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica per il periodo coincidente con quello del COA che li ha nominati; possono essere rinominati per un secondo e ultimo mandato e revocati per gravi motivi.

La cessazione del Consiglio Direttivo coincide con l'insediamento del nuovo C.D., nominato da parte del nuovo COA.

Il Consiglio direttivo tiene il registro delle entrate e delle uscite dell'Organismo; predispone annualmente il rendiconto contabile e finanziario da trasmettere al COA. Al riguardo, presenta al COA il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo trasmette la relazione trimestrale al Tesoriere del COA, anche al fine di procedere a eventuali variazioni di bilancio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente / Vice presidente del COA; di esse si redige relativo verbale.

3. La Segreteria Amministrativa ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, è composta da un Segretario con funzioni direttive, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e da almeno una persona con compiti operativi, individuate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari tra il proprio personale dipendente.

4. Il COA nomina il/la Responsabile dell'Organismo, scegliendolo/a tra gli avvocati e le avvocate iscritte all'Albo degli Avvocati di Bari. Il/la Responsabile deve avere la qualifica di mediatore.

Il/la Responsabile svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, resta in carica per il periodo coincidente con quello del COA che lo/la ha nominato/a; può essere rinominato per un solo ulteriore mandato.

Il Responsabile dell'Organismo non può essere mediatore, parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è responsabile.

La cessazione della carica da Responsabile per scadenza del termine coincide con l'insediamento del nuovo Responsabile da parte del nuovo COA. Il/la Responsabile può essere revocato per gravi motivi.

Il/la Responsabile nomina o sostituisce, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il mediatore per ogni istanza di mediazione depositata.

In caso di condotte del mediatore contrarie al presente regolamento e/o al Codice Etico, il Responsabile dell'Organismo provvede a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti.

5. Il Responsabile per la formazione e l'aggiornamento è nominato dal **COA** e dura in carica per il periodo coincidente con quello del COA. Informando il Consiglio dell'Ordine, stabilisce le linee guida dell'attività di formazione, prepara i programmi dell'attività formativa e ne cura l'organizzazione, con particolare riguardo alle strutture logistiche, ai costi, alle risorse tecniche e umane da impiegare.

Il Responsabile per la formazione ha facoltà di organizzare attività di formazione a pagamento, prevedendo il relativo eventuale costo a carico dei mediatori, dandone precipua informativa al COA.

Il Responsabile per la formazione e aggiornamento garantisce e verifica il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento come richiesto dalla normativa vigente, acquisiti presso gli enti di formazione iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 2 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria, anche avvalendosi di specifici software o piattaforme, tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale conclusivo.

4. La Segreteria, verificato l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato o eventualmente indicato dall'istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale.
- c) a tutte le parti in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il mediatore comunica le modalità per il collegamento.

6. Ai fini interruttivi dei termini di prescrizione e per evitare la maturazione di termini decadenziali, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede. La Segreteria non è responsabile di eventuali termini di prescrizione e/o decadenza che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo.

7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti aderenti che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante. Ciascuna parte può chiedere-

mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione. (art. 22, co. 1, lett. v) del d.m. 150/2023).

8. Il Mediatore è sollevato dalla conservazione e archiviazione degli atti delle procedure di mediazione.

Art. 3 – Funzionamento e gestione dell'O.d.M.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa e funzionale, ricorre per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del C.O.A.

I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite. La gestione contabile dell'O.d.M. è separata e autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione; sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'O.d.M. per la gestione corrente delle proprie entrate e uscite possiede apposito conto corrente bancario separato da quello del C.O.A.

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore a € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle eventuali sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento;
- m) il codice etico;
- n) la tabella di cui all'allegato A al d.m. 150/2023
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) i requisiti e le modalità per la presentazione di domande di iscrizione di nuovi Mediatori nell'elenco dell'Organismo;
- t) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

PROCEDURA

Art. 4 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato, ove previsto o presente, munito di procura speciale, deve essere presentata secondo le modalità specificamente previste dall'Organismo di mediazione sul proprio sito internet e comunque con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione da parte dell'organismo di mediazione.

2. La domanda di mediazione contiene obbligatoriamente:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare tutte le necessarie comunicazioni.

Alla domanda vanno allegati il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni e la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28). In caso di mediazione facoltativa/volontaria, deve essere allegata altresì l'informativa privacy sottoscritta.

3. Con riferimento alla **mediazione quale condizione di procedibilità**, la domanda dovrà altresì contenere eventualmente copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; in caso di mediazione demandata dal Giudice, gli estremi dell'ordinanza e il provvedimento di rinvio in mediazione; l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

3bis. Le parti possono concordemente indicare un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al d.m. 150/2023.

Art. 5 – Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato, ove previsto o presente, munito di procura speciale deve essere presentata secondo le modalità specificamente previste dall'Organismo di mediazione, almeno 5 (cinque) giorni prima del primo incontro fissato e comunque non oltre tale data.

2. L'adesione alla mediazione contiene obbligatoriamente:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui al presente regolamento;
- b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto.

3. La domanda di adesione può contenere:

- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
- c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o, quando non è svolta in modalità telematica, l'eventuale richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto;
- d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare tutte le necessarie comunicazioni;

e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

All'adesione vanno allegati il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni e la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28). In caso di mediazione facoltativa/volontaria, deve essere allegata altresì l'informativa privacy sottoscritta.

4. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata al d.m. 150/2023.

5. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

Art. 6 – istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati ove previsti o presenti muniti di procura speciale e sostanziale è in forma libera e deve essere presentata secondo le modalità specificamente previste dall'Organismo di mediazione.

2. La domanda congiunta di mediazione ha il medesimo contenuto di cui all'art. 4 con i dati di ciascuna parte.

Art. 7 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.

2. Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo" (art. 22, co. 1, lett. a) del d.m. 150/2023)

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Nelle procedure di mediazione obbligatorie e demandate dal giudice, le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 4bis, del d.lg. 28/2010 aggiornato al d.lg. 216/2024, munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo, come previsto dalla legge.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate anche su richiesta delle parti.

4. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso.

5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i criteri stabiliti dall'art. 8-ter del d.lg. 28/2010 aggiornato al d.lg. 216/2024 (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto).

5 bis. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria al Mediatore e alle parti. Il Mediatore invia alle parti il link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link. Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

6. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso.

Art. 9 - La mediazione in modalità telematica

1. La mediazione può svolgersi anche in modalità telematica secondo le modalità stabilite dall'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010 aggiornato al d.lg. 216/2024.
2. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 10 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
- 1bis.** Tra il Mediatore e l'Organismo sussiste un rapporto di collaborazione professionale secondo il quale il Mediatore, iscritto nell'elenco dell'Organismo, offre la propria prestazione professionale nell'ambito dello svolgimento del servizio di mediazione offerto dall'Organismo, secondo le norme del presente Regolamento, percependo, a titolo di corrispettivo, l'80% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione, escluse le spese di avvio, da tutte le parti ritualmente costituite (il compenso si intende già comprensivo del contributo previdenziale ma non dell'IVA, detratta la RA sull'imponibile). Il Mediatore non percepirà compenso in caso di procedura con il patrocinio a spese dello Stato dalla parte che beneficia di tale diritto.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del DM 150/2023 nonché dei requisiti previsti dall'art. 8 del DM 150/2023, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.d.M. e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.
4. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di nomina del Mediatore, le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato.
7. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui al presente Regolamento. Qualora il mediatore originariamente designato sia il responsabile dell'organismo, le parti potranno rivolgersi al Presidente del Consiglio Direttivo che opererà la sostituzione.
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, opportunamente giustificata, l'Organismo provvederà senza indugio alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui

all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. In difetto, l'incarico sarà ritenuto rinunciato e la Segreteria, sentito il Responsabile dell'Organismo, dovrà sostituire il mediatore precedentemente designato. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza e imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente regolamento.

11. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

12. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.

13. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 11 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle ipotesi previste dall'art. 815, comma 1, numeri da 2 a 6, c.p.c.

1 bis. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

2. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione e aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e del Codice Deontologico Forense.

3. Il mediatore deve rispondere a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché a informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*.

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

7. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo alla controversia oggetto della procedura di mediazione.

8. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un anno, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 11 bis – Sanzioni

Qualora il mediatore attui una condotta in violazione del presente Regolamento o del Codice Etico, il Responsabile dell'Organismo ne dà immediata comunicazione al COA e, previa convocazione del mediatore e idonea attività istruttoria, potrà comminare le sanzioni previste dal Codice Etico cui integralmente si rimanda. Le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore riguardano tutte le circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, quali qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

Art. 12 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato e potranno essere verbalizzate solo le dichiarazioni provenienti dalla parte che le rende, qualora lo richieda. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Responsabile dell'Organismo e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate e/o per ragioni organizzative.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

Art. 13 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. L'Organismo garantisce che la disponibilità temporale per lo svolgimento del primo incontro non è inferiore a due ore. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro può essere eventualmente esteso nell'ambito della medesima giornata, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro, in caso di particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione. Non rilevano, invece, le esigenze organizzative dell'Organismo.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio del primo incontro.
5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

Art. 14 - Proposta del Mediatore

Quando le parti non raggiungano un accordo, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione che egli è obbligato a formulare se tutte le parti lo chiedono di comune accordo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del dlgs. 28/2010 s.m.i.

Art. 15 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.
2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. A esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
6. in caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
7. L'accordo di conciliazione raggiunto alla presenza fisica di tutte le parti, viene redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.
8. Gli oneri fiscali eventualmente derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 16. Valore della procedura e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1 o le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della procedura può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento e solo prima della chiusura della procedura. Una volta chiuso il verbale conclusivo, il valore non sarà modificabile. Il mediatore provvederà a indicare a verbale l'eventuale modifica del valore della lite.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

6. Le spese e le indennità di mediazione saranno calcolate in base al valore della procedura o della sua rideterminazione ai sensi dell'art. 29 del D.M. 150/2023 e non in base al valore dell'accordo eventualmente raggiunto.

Art. 17 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale ove l'Organismo fornisca tale servizio e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento.

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio e a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

MEDIAZIONI PER CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ: MATERIE OBBLIGATORIE E MEDIAZIONE DELEGATA E CLAUSOLA CONTRATTUALE (RIDOTTE DI 1/5)			
Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione (indennità)	Totale (iva inclusa)
Fino a € 1.000	€ 32	€ 48	€ 97,60 (80+17,60iva)
Da € 1.001 a € 50.000	€ 60	€ 96	€ 190,32 (156+34,32iva)
Superiore a € 50.000	€ 88	€ 136	€ 273,28 (224+49,28iva)
Valore indeterminabile/indeterminato (Unico e medio)	€ 88	€ 96	€ 224,48 (184+40,48iva)

MEDIAZIONI VOLONTARIA SU DIRITTI DISPONIBILI			
Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione (indennità)	Totale (iva inclusa)
Fino a € 1.000	€ 40	€ 60	€ 122 (100+22iva)
Da € 1.001 a € 50.000	€ 75	€ 120	€ 237,90 (195+42,90iva)
Superiore a € 50.000	€ 110	€ 170	€ 341,60 (280+61,60iva)
Valore indeterminabile/indeterminato (Unico e medio)	€ 110	€ 120	€ 280,60 (230+50,60iva)

4. Gli importi di cui sopra debbono essere versati da ciascuna delle parti al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui al punto 3.

6. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1, ossia gli importi di cui alla Tabella A del DM 150/2023, detratti gli importi già versati per le spese di mediazione di primo incontro, con una maggiorazione del 10%.

7. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 2, ossia gli importi di cui alla Tabella A del citato DM 150/2023, detratti gli importi già versati per le spese di mediazione di primo incontro, con una maggiorazione del 25%.

8. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 3, ossia gli importi di cui alla Tabella A del citato DM 150/2023, detratti gli importi già versati per le spese di mediazione di primo incontro.

Inoltre, per le mediazioni di valore superiore a euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo. Quando il valore della controversia è indeterminato si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, le spese e indennità di mediazione di cui al punto 3 e le eventuali ulteriori indennità sono ridotte di un quinto.

10. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

11. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

12. Il Vademecum delle spese e indennità di mediazione forma parte integrante del presente regolamento.

13. Tutte le somme dovute devono essere corrisposte entro 3 (tre) giorni dall'incontro conclusivo. In difetto, il Responsabile dell'Organismo provvederà a inviare formale comunicazione prodromica al recupero coattivo del credito.

Art.18 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

3. Il mediatore designato secondo le disposizioni del presente regolamento non potrà rifiutare l'incarico se non per caso fortuito o forza maggiore. Pertanto, la mancata accettazione della nomina in assenza di idonea giustificazione potrà comportare la sanzione della sospensione del mediatore per sei mesi, durante i quali non potrà ricevere incarichi.

4. Per ogni procedura svolta con patrocinio a spese dello Stato, il mediatore designato avrà diritto a essere nominato nella successiva procedura di mediazione di valore non inferiore a € 30.000,00.

Art. 19 – Sospensione o cancellazione dal registro

1. Quando, nel corso di una procedura di mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro ai sensi degli art. 36 e 37 del DM 150/2023, dà immediata comunicazione della adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, attestando al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.

3. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 20 - Trattamento dei dati

L'organismo di mediazione tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, del DM 150/2023, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati. Il consenso al trattamento dei dati non è dovuto per le mediazioni obbligatorie o demandate dal magistrato.

Art. 21 - Rinvii Normativi

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al d.lg. 28/2010 e s.m.i. e di cui al D.M. 150/2023 e s.m.i.